TRIBUNALE DI FORLI'
UFFICIALI GIUDIZIARI - UFFICIO U.N.E.P.

m_dg		
04001202209 TRIBUNALE DI FORLI'		
N.		
16 GEN. 2008		
UOR	CC	RUO
Funzione	Macroattivita'	Attivita'
Fascicolo	Sottofascicolo	

All'Ill.mo Sig. Presidente
del Tribunale SEDE

e Via Gerarchica

Al Ministero della Giustizia
Ufficio VI ROMA

OGGETTO: Nota di trascrizione dei pignoramenti immobiliari ex art. 555/2° C.P.C.. Richiesta compenso ex art. 83 u.c. Disp. Att. C.C..

Il sottoscritto Corbo Sergio, Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio UNEP del Tribunale di Forlì,

Premesso

- che l'art. 555 comma secondo del CPC prescrive: "Immediatamente dopo la notificazione l'Ufficiale Giudiziario consegna copia autentica dell'atto **con le note di trascrizione** al competente Conservatore dei Registri Immobiliari, che trascrive l'atto e gli restituisce una delle note".
- Che il successivo terzo comma stabilisce: "Le attività previste nel comma precedente possono essere compiute anche dal creditore pignorante, al quale l'Ufficiale Giudiziario, se richiesto, **deve consegnare gli atti di cui sopra**. (Copia autentica del pignoramento e nota della trascrizione).
- Che, giusta quanto si evince dalla lettera del precitato articolo, la copia autentica del pignoramento immobiliare (da presentare con le note di

trascrizione al competente Conservatore dei Registri Immobiliari) è atto dell'Ufficiale Giudiziario che ha notificato il pignoramento; del pari **le note di trascrizione** (mediante le quali l'Ufficiale Giudiziario chiede che si trascriva il pignoramento), **sono atti dello stesso Ufficiale Giudiziario, e di lui solo;** mentre la consegna immediata di detta copia autentica con le note di trascrizione al Conservatore dei Registri Immobiliari territorialmente competente (che trascrive l'atto e restituisce una delle note) è atto dell'Ufficiale Giudiziario procedente o del creditore (responsabile processuale della regolarità formale del pignoramento), secondo che si tratti di provvedere alla consegna direttamente o indirettamente al Conservatore.

Ritenuto

- Che **l'attività di redazione delle note di trascrizione** delle domande di annotazione dei pignoramenti immobiliari, da eseguire presso i registri di pubblicità immobiliare (attualmente in via informatica o telematica), esulando dalla procedura giurisdizionale, non sono ricomprese nelle liquidazioni delle spettanze dovute agli Ufficiali Giudiziari, previste dal DPR 1229/1959 ed in seguito riportate nel T.U. sulle spese di giustizia (DPR 115/2002).
- che sussiste la natura di attività stragiudiziale in tali attività;
- che sussiste analogia delle attività indicate alle fattispecie delle offerte reali, secondo la condivisa prospettazione del Ministero della Giustizia (Prot. 6/877/035/CA del 06/06/2006);
- Che nell'economia del tema affrontato, la previsione per queste attività, ai fini della liquidazione di compensi, sono per legge dovuti a norma dell'art. 83 u.c. delle disposizioni di attuazione al codice civile, per cui "***il compenso dovuto, se non esiste una tariffa approvata, è stabilito con decreto del giudice del luogo in cui l'incarico è stato eseguito***".

Tutto ciò premesso e ritenuto, il sottoscritto Corbo Sergio, nella qualità di Ufficiale Giudiziario addetto all'intestato Ufficio, **in analogia a quanto disposto dall'Ufficio VI del Ministero della Giustizia per le attività di offerta reale**,

fa istanza

alla S.V. Ill.ma affinché voglia disporre che le attività relative alla redazione delle note di trascrizione dei pignoramenti immobiliari di cui all'art. 555 CPC vengano retribuite facendo riferimento alla tariffa dei Notai in vigore.

Con ossequio.

Forlì li 16/01/2008

Si allega:

1. Circolare Ministero della Giustizia - Prot. 6/877/035/CA;
2. Art. 555 CPC;
3. Art. 83 Disp. Att. CPC;
4. Art. 19 DM 27/11/2001 n. 18821 Parte 2°.

L'Ufficiale Giudiziario
Sergio Corbo